



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 – Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

Oggetto: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l'istanza presentata in data 26/02/2013 prot.n°1932 dal dott. Agronomo Carmelo Paolo Speranza, nato a Noto (SR) il 28/02/1979 ed ivi residente in Via Tommaseo Fazello n.194, nella Qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio;

VISTO il D.A. n°652 /DRU del 17/11/97 pervenuto a questo Comune in data 26/11/97;

VISTO l'art.18 della legge n°47 del 28.02.1985;

VISTO l'art.2 della L.R. n°23/98;

VISTI i DD.AA. del 21/02/2005, del 05/05/2006 e del 03/04/2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in attuazione delle Direttive CEE n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE;

VISTA la L.R. n° 13/07, nonché il D.A. (direttive) del 30/03/2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Piano di Gestione "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", approvato a condizioni con D.D.G. n°673 del 30.06.2009 relativo ai Siti Natura 2000 denominati ITA080005 "Isola dei porri", ITA090001 "Isola di Capo Passero", ITA090002 "Vendicari", ITA090003 "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", ITA090004 "Pantano Morghella", ITA090005 "Pantano di Marzamemi", ITA090010 "Isola Correnti, Pantani di p. Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino", ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud-Orientale, Morghella di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari";

VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n.98 del 01/02/2012 di adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa – Ambiti 14-17 ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e del Regolamento 13557/40;

CERTIFICA

che il terreno posto in tenere di Portopalo di Capo Passero in Catasto al **Foglio 41** particelle 157, 158 e 159 nel P.R.G. vigente ricade in **Zona "E"** con i vincoli e le limitazioni appresso specificate.

"ZONA AGRICOLA "E". Generalità e classificazione delle zone "E"

1 - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale;

2 - In queste zone sono consentite abitazioni, servizi e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti Edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere regionale di risorse naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità così come previsti dall'art. 22 della Legge Regionale 27/12/1978 n°71 modificata ed integrata dall'art.6 della L.R. 31 maggio 94 n°17;

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa.

La richiesta di nuove costruzioni di attrezzatura dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni loro e dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento. Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

3 - Destinazione d'uso ammesse:

- a) residenze;
- b) edifici a supporto dell'agricoltura o similari nei limiti consentiti dall'art. 22 della L.R. n° 71/78 e succ.ve modifiche.

4 - Si applicano per queste zone i seguenti indici e parametri:

- a) indice di utilizzazione fondiaria mq/mq;
 - nelle abitazioni 0,01;
 - nelle attrezzature 0,05;
- b) indice di fabbricabilità fondiaria:
 - per abitazioni mc./mq.0,03;
- c) altezza massima metri 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;
- d) distanza minima dai confini: in aderenza, con assenso del confinante; in caso di pareti finestrate non inferiore a mt. 5,00;

Si precisa che:

- per intero, risulta ricadere in siti di importanza comunitaria (SIC) e tra le zone di protezione speciale (ZPS), in attuazione

delle Direttive CEE n.92/43/CEE e n.79/409/CEE ed in applicazione dei DD.AA. in premessa citati;

- in parte la particella n.159 è sottoposta al vincolo di cui alla L.R. 78/76 (150 mt. dalla battigia);
- per intero nel Piano Paesaggistico, adottato con D.A. n°98 dell'1/02/2012, l'area è individuata quale **"Territori costieri compresi entro i 300 m. dalla battigia – comma 1, lett.a)"** ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. b) aree di cui all'art. 142;

Ai sensi dell'art.143, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 e s.m.i., a far data dall'adozione del suddetto Piano Paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art.134 del medesimo decreto legislativo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

Il presente certificato, corredato dell'estratto di mappa catastale, conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

PORTOPALO DI CAPO PASSERO II

11 APR. 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Poidomani Mario)



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

